SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 dicembre 1988 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1988.

Mondial express, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Delibera assembleare 28 giugno 1984» sorteggiate il 4 ottobre 1988.

Obbligazioni «Delibera assembleare 21 luglio 1978» sorteggiate il 4 ottobre 1988.

S.A.S.P.I. - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1988.

I.S.A. Immobiliare, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1988.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1988.

Züst Ambrosetti trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1981».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1987».

Comune di Milano:

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1973/1993» sorteggiate il 20 ottobre 1988.

Obbligazioni «Città di Milano 7% - 1972/1992» sorteggiate il 20 ottobre 1988.

S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1982».

I.T.I.B. - Immobiliare terreni industriali Beinasco, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1973».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1981».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1976».

Estrazione di obbligazioni «Prestito obbligazionario 1979».

Sanfilippo messaggi luminosi, società per azioni in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1988.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento: Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1988.

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1988.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana p. a., in Lido di Camaiore: Obbligazioni «SALT 6% - 1965» sorteggiate il 9 novembre 1988.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1988, n. 520.

Approvazione dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania;

Udito il parere n. 486/86 reso dal Consiglio di Stato sezione II - in data 12 aprile 1986;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Campania annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 15

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA CAMPANIA.

Titolo I
ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.
Istituzione

In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è istituito nella regione Campania, con sede in Napoli, l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.
Finalità

L'istituto svolge attività indirizzate a:

1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica;

2) condurre studi e ricerche in campo educativo;

3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino più istituzioni scolastiche;

4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale;

6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento.

L'istituto, oltre a tali compiti di carattere generale, può svolgere attività connesse con le esigenze della regione e degli enti locali presenti nel territorio.

A tal fine, ove la natura della collaborazione lo esiga, i rapporti tra le parti sono regolati da convenzioni o accordi scritti.

Art. 3.
Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari della regione Campania o di altre regioni.

A tal fine i relativi rapporti, qualora la natura della collaborazione lo esiga, sono regolati da convenzioni.

L'istituto può avvalersi, altresì, della collaborazione di altri istituti, di enti e associazioni culturali e professionali, nonché di esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di specifica competenza scientifica.

Le collaborazioni previste dal presente articolo si attuano secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 4.
Attività di documentazione e informazione

Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1) dell'art. 2, l'istituto:

a) raccoglie materiale bibliografico ed emerografico, nonché altra documentazione che interessi l'attività educativa e didattica;

b) favorisce l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio del predetto materiale mediante l'organizzazione di appositi servizi;

c) promuove collegamenti con le scuole e le università al fine di acquisire ogni documentazione utile al settore educativo-didattico;

d) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, gli istituti delle altre regioni, i distretti scolastici, il centro europeo dell'educazione, la biblioteca pedagogica di Firenze ed i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri;

e) cura la pubblicazione di un bollettino periodico.

Art. 5.
Attività di studio e di ricerca

L'istituto per realizzare le finalità di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente statuto:

a) svolge e promuove studi e ricerche individuali e di gruppo in materia educativa e rilevazioni periodiche sulle strutture formative della regione e il loro grado di utilizzazione e sui bisogni culturali emergenti nelle varie classi sociali;

b) può svolgere, mediante convenzioni e contratti, ricerche ed indagini su richieste di enti locali;

c) comunica integralmente i risultati delle attività di studio e di ricerca agli altri istituti regionali, al centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica, agli organi dell'amministrazione scolastica ed, a richiesta, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche, alle università ed agli organi collegiali della scuola;

d) cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;

e) fornisce alla conferenza dei presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi gli elementi idonei al fine di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore specifico dell'innovazione educativa.

Art. 6.

Attività in materia di sperimentazione

Con riferimento ai compiti di cui al punto 3) dell'art. 2, l'istituto:

a) propone al Ministero della pubblica istruzione, con le modalità previste dal comma quarto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, programmi di sperimentazione relativa a possibili innovazioni degli ordinamenti e delle strutture;

b) elabora, in collaborazione con esperti del settore, criteri oggettivi di valutazione della sperimentazione di cui verifica, in collaborazione con gli organismi interessati, gli esiti e ne favorisce l'applicazione e la generalizzazione;

c) promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti dagli organi che ne abbiano competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

d) assiste, su richiesta, l'attuazione di progetti di sperimentazione concernenti sia gli aspetti metodologico-didattici sia le innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche, proposti da altri organismi e che interessino più istituti;

e) esprime parere tecnico, alla stregua di quanto previsto dall'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero della pubblica istruzione;

f) esprime parere tecnico sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali presentate al Ministero della pubblica istruzione ai sensi del penultimo comma del citato art. 3;

g) esprime parere tecnico, se richiesto dal Ministero della pubblica istruzione in merito ai criteri di corrispondenza in base ai quali viene riconosciuta validità agli studi compiuti dagli studenti delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

h) predispone per la conferenza di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, una particolareggiata relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture scolastiche. La relazione dovrà contenere i dati e gli elementi fondamentali che consentano di effettuare la verifica dei risultati e la loro valutazione scientifica ai fini di cui al comma primo, lettera *b)*, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 7.

Attività in materia di aggiornamento

Con riferimento ai compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'art. 2, l'istituto:

a) organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con gli altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale;

b) organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e degli istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo o di istituto o di distretto;

c) formula proposte per iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola a livello interregionale e nazionale;

d) collabora, su richiesta, con attività tecnico-scientifica alle iniziative di aggiornamento culturale e professionale dei docenti, attuate nell'ambito dei circoli, degli istituti e dei distretti;

e) effettua studi e ricerche e fornisce consulenza tecnica sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle iniziative promosse a livello locale;

f) collabora, su richiesta, con le cattedre e con gli istituti universitari nell'attuazione dei compiti di preparazione del personale docente;

g) promuove ed attua la formazione di animatori per le attività di ricerca, aggiornamento, sperimentazione e documentazione e le iniziative di aggiornamento per il personale comandato presso l'istituto stesso;

h) assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attività di aggiornamento. L'organizzazione e l'attuazione delle attività di aggiornamento possono assumere forme di giornate di studio, gruppi di studio e di discussione, seminari, incontri, anche legati ad attività di sperimentazione, servizi di consulenza pedagogico-didattica, tavole rotonde, conferenze didattiche, visite, corsi residenziali e non residenziali, trasmissioni radiotelevisive, attività formative a distanza e qualunque altra iniziativa rispondente alle finalità dell'aggiornamento.

Art. 8.

Attrezzature

L'istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca.

L'istituto può, inoltre, avvalersi dei locali e delle attrezzature e delle dotazioni didattiche che le università e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze di attività didattica e di servizio.

Titolo II

ORGANI E UFFICI

Art. 9.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti.

Art. 11.

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonché, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti. Può eleggere un vice presidente;

b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni;

c) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;

d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio ed a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

g) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno, in cui possono essere previsti organi ausiliari e di supporto e le loro specifiche competenze che, comunque, non potranno avere rilevanza esterna o surrogatoria dei compiti e funzioni spettanti al consiglio direttivo, al presidente e al segretario; per la partecipazione a tali organi è esclusa la corresponsione di specifiche indennità;

h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi;

i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili, sulla base di accertata inutilità della conservazione;

n) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per minute spese;

p) designa l'istituto di credito cui affidare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;

r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto.

Il consiglio direttivo può esprimere al suo interno comitati e commissioni con compiti e responsabilità definiti da apposite deliberazioni. Resta fermo quanto stabilito nel presente articolo sub *g)*.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti *d), f), l), m)* e *q)* le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; la delibera di cui al punto *g)*, recante disposizioni di modifica al presente statuto è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 12.
Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente mediante preavviso di sette giorni ed, in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 13.

Ogni componente del consiglio direttivo ha facoltà di proporre argomenti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio direttivo per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 13.
Il presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo, propone gli argomenti da trattare in dette sedute e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere.

Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.

Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.

Dispone le spese per le attività previste alla lettera *n)* dell'art. 11.

Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.

Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 43.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo in prima istanza con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica e in seconda istanza con la maggioranza della metà più uno dei membri in carica.

Art. 14.
Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Art. 15.
Sezioni e servizi

L'istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materia e attività di interesse comune, l'unitarietà delle attività che l'istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento è perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri di massima deliberati dal consiglio direttivo.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.

Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni possono essere costituiti temporaneamente e con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo e ultimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 16.

Responsabili delle sezioni e dei servizi

I responsabili dei servizi sono nominati dal presidente dell'istituto tra i membri del consiglio direttivo; i responsabili delle sezioni sono nominati anche al di fuori dei membri del consiglio direttivo ma comunque tra il personale comandato presso l'ente.

Dette nomine sono effettuate su designazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, con il consenso degli interessati e sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali.

Art. 17.

Ufficio di segreteria

È costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile ed al funzionamento degli organi dell'istituto, con il compito di coadiuvare il segretario delll'istituto.

Titolo III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 18.

Personale dell'istituto

Il personale dell'istituto è costituito dal segretario e dal personale comandato ai sensi del comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 19.

Il segretario

Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il segretario:

assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'istituto;

sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;

predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

firma, secondo le norme di cui al successivo art. 42, gli ordini di incasso e i titoli di spesa;

partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.

Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Art. 20.

Personale comandato

I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Vanno indetti concorsi distinti per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e per il personale amministrativo.

Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai corrispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione nonché al personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.

Esso deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli: direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Con ordinamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, e gli obblighi e l'orario di servizio.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comandato restano quelli dei corrispondenti ruoli di provenienza.

Ove le prestazioni affettuate dal personale comandato eccedano l'orario di servizio stabilito dall'ordinamento, le ore di lavoro straordinario saranno compensate secondo le norme vigenti.

Art. 21.

Incarichi a personale estraneo all'Amministrazione della pubblica istruzione

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 22.

Modalità per il conferimento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi previsto dal precedente art. 21 è disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi e delle sezioni, previa delibera del consiglio direttivo motivata sia per quanto riguarda l'esigenza dell'utilizzazione di persone estranee all'istituto sia per quanto concerne la scelta degli esperti, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.

Art. 23.

Articolazione territoriale

Ferma restando l'unicità della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici e istituzioni scolastiche già esistenti, sulla base delle intese previamente stabilite dal presidente dell'istituto.

Titolo IV

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 24.

Finanziamenti

L'istituto provvede al finanziamento della propria attività e delle proprie strutture:

a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) con erogazioni da parte di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con proventi di pubblicazioni curate dall'istituto stesso;

e) con eventuali rendite patrimoniali;

f) con eventuali eredità, legati e donazioni.

Art. 25.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 26.

Adempimenti

Entro il quindici novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il trenta novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, non oltre il quindici dicembre.

Art. 27.

Esercizio provvisorio

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 28.

Strutture di bilancio

Le entrate e le spese inscritte in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 29.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti o privati;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni, anche statali, ad enti ed istituzioni;

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni curate dall'istituto stesso;

f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;

b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 30.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 31.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.

Art. 32.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo e il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo e disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 33.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio.

Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 34.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitali di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse.

Le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 36.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 37.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti e impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto *n)* dell'art. 11.

Art. 38.

Istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionati.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere òrdinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 39.

Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente.

Art. 40.

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 41.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;

d) il nome e cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni delle spese.

Art. 42.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi i motivi dell'annullamento

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 43

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente.

Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 44.

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi.

Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 45.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 46.

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 47.

Responsabilità

Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 48.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenze e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 49.

Correzioni dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Art. 50.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo successivo, il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Art. 51.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 52.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per l'effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 53.

Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 54.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

88G0601

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1988.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 1, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 25 luglio 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 25 luglio 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,75% 1988-1993» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988-1993» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO AL CAMBIO DI LIRE 1.542,02 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo —, nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988-1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola lorda, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 19 luglio 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,
mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 227

88A4832

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite, sostitutive delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1984, con il quale sono state approvate le condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana S.p.a.;

Vista la lettera in data 13 giugno 1986 con la quale la C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., ha comunicato che la propria assemblea dei soci ha deliberato nella seduta dell'8 aprile 1986 il cambiamento della ragione sociale da «C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.» in «Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.»;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1987 della Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 28 aprile 1988, n. 821585, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 20N - mista a premio annuo costante e a capitale rivalutabile annualmente, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 20 ottobre 1984, n. 15662;

condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 21N - mista a premio unico a capitale rivalutabile annualmente, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 20 ottobre 1984, n. 15662.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4804

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione per tariffe in vigore, presentate dalla società Unione subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 7 agosto 1984, 26 febbraio 1986, 23 aprile 1986, 10 ottobre 1986, con i quali sono state approvate fra l'altro, alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a.;

Viste le domande in data 26 novembre 1986, 9 giugno 1987, 10 dicembre 1987, 9 e 10 marzo 1988 presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario delle gestioni speciali Vitariv, per le forme individuali, Collriv per le forme collettive e Europolizza per le forme espresse in ECU;

Viste le note in data 17 marzo 1988, n. 821171 e 24 giugno 1988, n. 822146 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa MXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

2) tariffa MXIIu coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da

utilizzare per contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

3) condizioni speciali di polizza, da applicare alle predette tariffe MXIIu e MXIIu/coll.

Art. 2.

L'Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate all'art. 1 del presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 3.

A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario delle gestioni speciali Vitariv, per le forme individuali, Collriv per le forme collettive e Europolizza per le forme espresse in ECU, previsto nelle condizioni speciali di polizza, relative alle tariffe di seguito elencate già approvate all'Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicato, è elevata dal 70% al 75%:

1) tariffa RI - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

2) tariffa RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

3) tariffa RXII e 3 - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 3%, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

4) tariffa RXII cost. - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

5) tariffa RXII decr. - assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus) a premio annuo, che si riduce del 5% dal sesto anno e di un ulteriore 5% dall'undicesimo anno, approvata con decreto ministeriale del 26 febbraio 1986;

6) tariffa RXIII - assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

7) tariffa RIu - assicurazione a vita intera a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

8) tariffa RXIIu - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

9) tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile espressa in ECU con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

10) tariffa RXIIu ECU - assicurazione mista a premio unico con prestazione espressa in ECU, approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

11) tariffa AIL - assicurazione mista a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

12) tariffa CU/R coll. - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1982;

13) tariffe B) e C) per il trattamento di fine rapporto di lavoro, approvate con decreto ministeriale del 13 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4798

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione per tariffe in vigore, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 novembre 1986, e le successive modificazioni in data 9 giugno 1987 e 10 marzo 1988 presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà - Società per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 giugno 1988, n. 822147, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà - Società per azioni, con sede in Milano:

1) tariffa MXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma individuale.
I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras», approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985;

2) tariffa MXIIu/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXII/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

3) condizioni speciali di polizza, da applicare alle predette tariffe MXIIu e MXIIu/coll.

Art. 2.

La Riunione adriatica di sicurtà - Società per azioni, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4799

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione per tariffe in vigore, presentate dalla Lavoro & Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 novembre 1986, e le successive modificazioni in data 9 giugno 1987 e 10 marzo 1988 della Lavoro e Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 giugno 1988, n. 822148, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di

assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Lavoro e Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa MXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras - approvata con decreto ministeriale del 22 aprile 1986;

2) tariffa MXIIu/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

3) condizioni speciali di polizza, da applicare alle predette tariffe MXIIu e MXIIu/coll.

Art. 2.

La Lavoro e Sicurtà S.p.a., è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4800

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione per tariffe in vigore, presentate da L'Italica - Dival vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1981, 29 settembre 1982, 13 ottobre 1982, 18 ottobre 1983, 18 dicembre 1983, 7 agosto 1984, 18 dicembre 1985, 26 febbraio 1986, 23 aprile 1986 e 10 ottobre 1986, con i quali sono state approvate fra l'altro alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate da L'Italica vita S.p.a.;

Vista la lettera in data 3 marzo 1988, con la quale L'Italica vita S.p.a. ha comunicato che, nella seduta del 10 novembre 1987, la propria assemblea dei soci ha deliberato il cambiamento della ragione sociale in Italica Dival vita S.p.a.;

Viste le domande in data 26 novembre 1986, 9 giugno 1987, 9 e 10 marzo 1988 presentate da L'Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario delle gestioni speciali Vitariv per le forme individuali; Collriv per le forme collettive ed Europolizza, per le forme espresse in ECU;

Viste le note in data 17 marzo 1988, n. 821170 e 24 giugno 1988, n. 822145, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate da L'Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa MXIIu - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu -

assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras» - approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 1985;

2) tariffa MXIIu/coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Multiras», da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu/coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato «Gestiras» - da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;

3) condizioni speciali di polizza, da applicare alle predette tariffe MXIIu e MXIIu/coll.

Art. 2.

L'Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate dall'art. 1 del presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 3.

A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario delle gestioni speciali Vitariv per le forme individuali, Collriv per le forme collettive e Europolizza per le forme espresse in ECU, previsto nelle condizioni speciali di polizza, relative alle tariffe di seguito elencate già approvate all'Italica vita S.p.a., con il decreto ministeriale a fianco di ciascuno indicato, è elevata dal 70% al 75%:

1) tariffa RI - assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

2) tariffa RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

3) tariffa RXII e 3 - assicurazione mista a premio e capitale crescenti annualmente del 3%, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

4) tariffa RXII cost - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

5) tariffa RXII decr - assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus) a premio annuo che si riduce del 5% dal sesto anno e di un ulteriore 5% dall'undicesimo anno, approvata con decreto ministeriale del 26 febbraio 1986;

6) tariffa RXIII - assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

7) tariffa RIu - assicurazione a vita intera a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

8) tariffa RXIIu - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

9) tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile espressa in ECU con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

10) tariffa RXIIu ECU - assicurazione mista a premio unico con prestazione espressa in ECU, approvata con decreto ministeriale del 23 aprile 1986;

11) tariffa AIL - assicurazione mista a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

12) tariffa CU/R coll - tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1982;

13) tariffe *B)* e *C)* per il trattamento di fine rapporto di lavoro, approvate con decreto ministeriale del 13 ottobre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4801

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione finanziaria e delle relative condizioni speciali e generali di polizza presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale n. 16729 del 23 giugno 1986 di approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata brevemente «Col-Foriv», presentato dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;

Considerato che in data 3 maggio 1988 la società di cui al punto precedente ha comunicato che la gestione separata denominata Col-Foriv non è mai stata operante in quanto non sono state emesse polizze collettive in forma rivalutabile abbinate a tale gestione;

Visto il decreto ministeriale n. 17692 del 28 aprile 1988, con il quale sono state approvate le nuove tariffe per il caso di vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;

Viste le domande in data 2 aprile, 7 luglio e 5 novembre 1987, 12 aprile, 31 marzo e 4 maggio 1988 intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione finanziaria, le relative condizioni generali e speciali di polizza, di una modifica dell'art. 3 delle condizioni speciali di polizza della tariffa n. 433R, approvata con il succitato decreto ministeriale del 28 aprile 1988, nonché l'autorizzazione ad unificare nella sola denominazione «Gescapital» la gestione del fondo Col-Foriv già approvato con il su citato decreto del 23 giugno 1986, presentati dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;

Viste le note n. 821671 del 5 maggio 1988, n. 822383 del 27 luglio 1988 e n. 822449 del 1° agosto 1988, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione finanziaria, le relative condizioni generali e speciali di polizza, la modifica all'art. 3 delle condizioni speciali da applicare alla tariffa 433R in vigore, nonché il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gescapital», presentati dalla Norimberga Maeci vita S.p.a., con sede in Milano;

1) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, per operazioni collettive finalizzate alla costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 1);

3) condizioni generali di polizza da applicare ai contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico, emessi in forma collettiva;

4) regolamento della gestione degli investimenti denominata «Gestione per contratti di capitalizzazione», brevemente «Gescapital»;

5) art. 3 delle condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 433R - capitale differito rivalutabile, con controassicurazione, a premio unico, sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1988.

Art. 2.

La Norimberga Maeci S.p.a., con sede in Milano, dovrà far confluire nel fondo denominato «Gescapital», il cui regolamento è approvato nel precedente art. 1, punto 4), ogni attività regolata dal fondo denominato «Col-Foriv», approvato con decreto ministeriale 23 giugno 1986, ed unificare le gestioni dei fondi nell'unica denominazione «Gescapital».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4802

DECRETO 9 novembre 1988.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1988 della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 25 maggio 1988 n. 821833 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa n. 319 - mista immediata rivalutabile a premio unico di inventario;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa n. 319;

tariffa n. 719 - rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico d'inventario;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa n. 719.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4805

DECRETO 9 novembre 1988.

Autorizzazione alla Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., in Roma, ad elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1986, n. 16569, con il quale sono state approvate, tra l'altro, le condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa 6NF - mista, a premio annuo rivalutabile presentata da La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 8 marzo 1988 con la quale la suddetta società ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita 6NF approvata con il predetto decreto del 26 febbraio 1986;

Vista la lettera n. 821971 dell'8 giugno 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale del 26 febbraio 1986, n. 16569, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dalle condizioni speciali di rivalutazione delle prestazioni garantite nella tariffa n. 6NF - mista a premio annuo rivalutabile secondo il rendimento del fondo speciale Nationale Fund presentate da La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione S.p.a., con sede in Roma, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4806

DECRETO 9 novembre 1988.

Modificazione alla clausola che eleva l'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite in alcune tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 2 settembre 1981, n. 13445, e del 20 ottobre 1984, n. 15666, con i quali sono state approvate le condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare a tariffe di assicurazione in vigore, presentate dalla Società cattolica di assicurazione;

Vista la domanda in data 3 giugno 1988 con la quale la Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti;

Vista la lettera n. 822446 del 1° agosto 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali del 2 settembre 1981, n. 13445, e del 20 ottobre 1984, n. 15666, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dalla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe:

2/RS - assicurazione mista a premio annuo ed a prestazioni rivalutabili;

2CO/RS - assicurazione mista a premio annuo costante ed a prestazione rivalutabile;

2u/RS - assicurazione mista a premio unico ed a prestazione rivalutabile,

presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, è elevata dal 70% al 75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4807

DECRETO 9 novembre 1988.

Autorizzazione alla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana, in Milano, ad estendere le condizioni speciali di polizza a tutte le forme tariffarie in vigore, per i contratti di assicurazione sulla vita emessi a favore dei dipendenti delle società per azioni Compagnia Latina di assicurazione, Latina Renana di assicurazioni e Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la nota ministeriale n. 831480 del 21 gennaio 1982 con la quale la C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana S.p.a., è stata autorizzata ad adottare i tassi di premio puro relativi a tariffe di tipo temporaneo per il caso di morte per i dipendenti del gruppo Latina;

Vista la lettera del 13 giugno 1986 con la quale la C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., ha comunicato che, nella seduta dell'8 aprile 1986 l'assemblea dei soci ha deliberato il cambiamento della ragione sociale in Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.;

Viste le istanze in data 23 luglio e 10 novembre 1987 della Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, regolanti l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita emessi sulla testa dei dipendenti delle società per azioni Compagnia Latina di assicurazioni, Latina Renana assicurazioni e Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana, nelle forme tariffarie approvate;

Vista la nota in data 21 gennaio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette limitatamente alle forme di tipo temporaneo per il caso di morte;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1988, n. 17500, con il quale sono state approvate le summenzionate condizioni speciali di polizza;

Vista la nota n. 821291 del 25 marzo 1988, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha precisato che le condizioni speciali di polizza da applicare alle forme tariffarie di tipo temporaneo per il caso di morte debbono essere estese, ad integrazione di quanto disposto con il su citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1988, a tutte le forme tariffarie di assicurazioni sulla vita adottate dalla Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover integrare il citato decreto ministeriale del 22 febbraio 1988, n. 17500;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1988, n. 17500, nelle premesse citato, la Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana S.p.a., è autorizzata ad estendere le condizioni speciali di polizza regolanti l'adozione di tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita emessi sulla testa dei dipendenti delle società per azioni Compagnia Latina di assicurazioni, Latina Renana di assicurazioni e Latina vita - Compagnia di assicurazione italiana nelle forme tariffarie di tipo temporaneo per il caso di morte, a tutte le forme tariffarie in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4808

DECRETO 9 novembre 1988.

Autorizzazione ad adottare i limiti massimi del capitale assicurato senza visita medica e senza carenza, in vigore ed approvazione di condizioni generali di polizza presentati dalla Allsecures vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1987, n. 17244, con il quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza in contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1987, n. 17254, con il quale sono state approvate le condizioni generali di polizza presentate dalla Allsecures vita S.p.a.;

Viste le domande in data 26 febbraio, 26 novembre, 24 luglio 1987, 15 gennaio e 2 marzo 1988 della Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, nonché l'autorizzazione ad adottare per contratti emessi senza visita medica e con carenza i limiti massimi previsti nel su citato decreto ministeriale del 18 settembre 1987;

Viste le lettere in data 31 marzo 1988, n. 821337 e 8 giugno 1988, n. 821970, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

La Allsecures vita S.p.a. è autorizzata ad assicurare i capitali garantiti in contratti individuali, emessi in forma temporanea per il caso di morte o in forma mista, a premio annuo o unico, senza visita medica e con carenza, secondo i limiti massimi autorizzati con decreto ministeriale del 18 settembre 1987 per tutte le imprese esercenti il ramo vita. Sono inoltre approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di intreresse collettivo, le condizioni generali di polizza presentate dalla su menzionata società in sostituzione delle analoghe già approvate con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A4803

DECRETO 21 novembre 1988.

Modificazione del decreto ministeriale 9 ottobre 1978 concernente l'approvazione dei simboli per la marchiatura del prosciutto di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 506, recante norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione e alle caratteristiche del prodotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, concernente il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, con il quale è stato affidato al consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza di cui all'art. 7 della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1978 con cui sono stati approvati i simboli per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83;

Vista la lettera del 25 febbraio 1988 con cui il consorzio del prosciutto di Parma ha chiesto la modifica del contrassegno prescritto dall'art. 5 della legge 4 luglio 1970, n. 506 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, e che risulterebbe di dimensioni più piccole;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del contrassegno di cui all'allegato 4 del citato decreto ministeriale allo scopo di facilitare le operazioni di apposizione del contrassegno, che consentirebbe una migliore identificazione sui prosciutti anche nella fase commerciale;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato 4 del decreto ministeriale 9 ottobre 1978 citato nelle premesse è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 21 novembre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

88A4797

ALLEGATO 4

CONTRASSEGNO: costituito da una corona a 5 punte con base ovale in cui è inserita la parola PARMA in caratteri Cable Heavy Stempel

N.B. — Ciascun strumento per l'apposizione del contrassegno avrà un particolare segno di identificazione (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83).

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 8 novembre 1988.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1986 relative a produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, quarto comma, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Viste le segnalazioni pervenute dagli organi giudiziari relative a produttori e ditte commerciali condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari con sentenze penali passate in giudicato nel 1986;

Sentita l'apposita commissione consultiva istituita con proprio decreto del 27 maggio 1987;

Dispone

la pubblicazione dell'allegato elenco delle suddette sentenze nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a carattere nazionale (La Repubblica e il Corriere della Sera).

Roma, addì 8 novembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

PRODUTTORI E DITTE COMMERCIALI CONDANNATI PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONE ALIMENTARE, CON SENTENZE PENALI PASSATE IN GIUDICATO NEL 1986 (ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 464) RISULTANTI DALL'ELENCO PUBBLICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITÀ.

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
1) De Luca Michele nato a Napoli il 4 giugno 1954, residente a Napoli, piazza S. Erasmo, 15	Responsabile «centro di cottura Pastorano» di Salerno	Sentenza penale n. 2824/82 della pretura di Salerno esecutiva il 16 gennaio 1986	Per aver distribuito per il consumo alimenti insudiciati e nocivi in plessi scolastici a Salerno	Mesi tre di arresto e L. 500.000 di ammenda	Pena sospesa e non menzione
2) Scavone G. Battista, nato a Tito il 29 gennaio 1929, residente in Brienza, via Emanuele Gianturco, 3	Titolare del caseificio omonimo di Brienza	Decreto di condanna penale n. 8245 della pretura di Marsiconuovo esecutivo il 4 febbraio 1986	Per aver posto in vendita formaggio non genuino	Multa di L. 50.000 e pubblicazione per estratto del decreto di condanna sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli	
3) Busca Francesco, nato a Lequio Berria il 20 gennaio 1939, residente in Riva Ligure, via Garibaldi, 91	Titolare esercizio alimentare	Sentenza n. 12/86 della pretura di Taggia esecutiva il 23 febbraio 1986	Per detenzione e vendita di carni e salumi in incipiente stato di putrefazione nonché per aver omesso di mantenere locali, attrezzature ed utensili nelle condizioni igieniche richieste dalla legge.	Mesi uno di arresto e L. 1.500.000 di ammenda pubblicazione per estratto della sentenza sul quodiano «La Stampa» pagamento delle spese processuali	Pena sospesa
4) Lomanto Michele nato a Marsiconuovo il 16 febbraio 1922, residente a Paterno, via Castagna, 29	Titolare del caseificio omonimo	Sentenza n. 8256 8280 della pretura di Marsiconuovo esecutiva il 18 febbraio 1986	Per vendita di sostanze non genuine	Multa di L. 50.000 e pubblicazione per estratto del decreto di condanna sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli	
5) Fucci Giovanni, nato ad Andria il 24 giugno 1942, ed ivi residente		Sentenza n. 104/86 del tribunale di Trani esecutiva il 23 febbraio 1986	Violazione norme inerenti prodotti alimentari	Giorni cinque di arresto e L. 700.000 di ammenda pagamento spese processuali	Pena sospesa
6) Tonegato Ubaldo, nato a Piazzola sul Brenta, residente a Riva del Garda, via Molini, 22	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 41/86 della pretura di Riva del Garda esecutiva il 12 aprile 1986	Per aver detenuto a scopo di vendita vari tipi di olii di oliva e di semi non conformi alla normativa vigente	Giorni venti di reclusione e L. 1.200.000 di multa pagamento delle spese processuali e di analisi	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
7) Sanseviero Domenico, nato il 1° gennaio 1941 a Montesano alla Marcellana, residente a Marsico Nuovo, piazza S. Anna, 13	Titolare caseificio omonimo	Sentenza n. 8264/8282 della pretura di Marsico Nuovo esecutiva il 25 febbraio 1986	Vendita sostanze alimentari non genuine	Multa di L. 50.000 spese processuali pubblicazione per estratto del decreto penale sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli	
8) D'Urso Giuseppe, nato a Giarre il 22 febbraio 1932, ivi residente via Callipoli, 112		Sentenza n. 887/1984 del tribunale di Catania esecutiva il 26 febbraio 1986	Frode in commercio	L. 1.200.000 di multa spese processuali	
9) Gennari Ivano, nato a Ferrara il 14 novembre 1949 ivi residente in via Martinelli, 11	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 122 esecutivo nel marzo 1986 della pretura di Ferrara	Per aver posto in commercio una preparazione alimentare contenente cacao non conforme alle norme vigenti	Ammenda di L. 500.000 e pagamento spese processuali e di analisi	Non menzione
10) Weiss Carlo, nato a Vigo di Fassa il 25 febbraio 1927 ed ivi residente	Titolare esercizio commerciale	Decreto di condanna penale n. 8/86 della pretura di Cavalese esecutivo il 4 marzo 1986	Per aver posto in commercio il prodotto «Liquore mirtillo con frutti e con grappa» evidenziando la parola grappa che non è l'unico componente del prodotto	L. 200.000 di ammenda	
11) Ragone Fiorentina, nata a Salerno il 5 giugno 1943 ed ivi residente in via Porto, 102	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 143/83 della pretura di Salerno esecutiva l'11 marzo 1986	Detenzione per vendita di molluschi allo stato sfuso per complessivi kg 11 senza le prescritte etichette e provenienti da zone acquee precluse alla raccolta, in cattivo stato di conservazione e comunque nocivi e pericolosi per la salute pubblica	Mesi sei di reclusione mesi due di arresto, L. 2.500.000 di ammenda, L. 1.000.000 di multa, L. 1.000.000 di sanzione amministrativa e pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «Il Mattino». Interdizione dall'esercizio commerciale per la durata di sei mesi	Pena sospesa
12) Corona Achille, nato a Benevento il 12 febbraio 1930 ed ivi residente in via Cosentini, 32	Titolare esercizio commerciale	Sentenza n. 85/86 della pretura di Benevento esecutiva il 15 marzo 1986	Detenzione per vendita di barattoli di pomodori pelati dal contenuto difforme da quello previsto dalla normativa vigente ed in cattivo stato di conservazione	725.000 lire di sanzione amministrativa	
13) La Rocca Salvatore, nato a Giarre il 29 gennaio 1922 ed ivi residente in via Gravina, 41		Sentenza n. 185/85 del tribunale di Catania esecutiva il 26 marzo 1986	Frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine (pane). Violazione delle disposizioni della legge speciale sul pane	Mesi due e giorni cinque di reclusione e L. 400.000 di sanzione pecuniaria pagamento spese processuali	Pena sospesa
14) Asselta Raffaele, nato ad Andria il 3 agosto 1945, residente in Bisceglie, via Siciliani, 5		Sentenza n. 79 della pretura di Bisceglie esecutiva il 1° aprile 1986	Produzione e vendita di caciocavallo con percentuale di sostanze grasse inferiore a quella prevista dalle leggi vigenti in materia	Sanzione di L. 750.000	
15) Taccogna Laura, nata a Bari il 5 giugno 1934 ed ivi residente in via M. Mayer, 13 e Triggiano Michele, nato a Bari il 28 agosto 1935 ed ivi residente in via Mayer, 13	Titolari esercizio commerciale	Decreto penale n. 750 della pretura di Bari esecutivo il 16 maggio 1986	Vendita di formaggio diverso per origine e qualità da quello convenuto (galbanino)	L. 300.000 di multa ciascuno. Pagamento in solido delle spese per la pubblicazione per estratto del decreto di condanna sul giornale «Puglia» pagamento spese processuali	Pena sospesa

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
16) Diana Giovanni Pietro, nato a Cancello Arnone il 16 febbraio 1932, residenza a Bellizzi in via Cuomo, 73	Responsabile caseificio «F.lli Diana»	Sentenza n. 723/84 della pretura di Salerno esecutiva l'11 aprile 1986	Produzione e commercializzazione di mozzarella di bufala confezionata con il 50% di latte vaccino e non con il solo latte di bufola	Mesi due e giorni quindici di reclusione, L. 400.000 di multa interdizione esercizio attività industriale e commerciale per mesi uno pagamento spese processuali e pubblicazione per estratto della sentenza su «Il Mattino» e «Citta di Salerno»	Pena sospesa
17) Cuomo Tobia, nato a Vietri sul Mare il 25 giugno 1941, residente in Salerno lungomare Colombo, 337	Titolare di una pescheria	Sentenza penale n. 509/83 della pretura di Salerno esecutiva il 9 agosto 1986	Detenzione per la vendita di molluschi conservati a temperatura ambiente in bacinelle, sfusi e in cattivo stato di conservazione e comunque nocivi; vendita ambulante senza la prevista autorizzazione	Cinque mesi di reclusione, un mese di arresto, lire 1.000.000 di ammenda, lire 400.000 di multa lire 900.000 di sanzione amministrativa interdetta dall'esercizio dell'attività commerciale per mesi cinque pagamento spese processuali e pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano «La Città di Salerno»	Pena sospesa
18) Buonadonna Elisabetta, nata a Lavello il 15 ottobre 1948, residente in Rionero in Vulture, via Roma, 156	Titolare della «Casa del biscotto»	Decreto di condanna penale n. 17/86 della pretura di Rionero in Vulture, esecutivo il 25 maggio 1986	Detenzione nei locali di lavorazione e impiego nella produzione di olio di semi non consentito	L. 300.000 di ammenda distruzione del materiale sequestrato	
19) Marchi Luigi, nato a Castello di Fiemme il 7 novembre 1927, residente a Molina di Fiemme, via Cipriano, 1		Sentenza n. 140/86 della pretura di Cavalese esecutiva il 20 luglio 1986	Produzione e commercializzazione di «Miele italiano Multiflora» con presenza di granuli di amido di qualità inferiore a quella prescritta dalla legge	L. 1.450.000 di ammenda	
20) Mastrodonato Carlo, nato a Bisceglie il 29 marzo 1936 ivi residente via Napoli, 5		Sentenza n. 144 della pretura di Bisceglie esecutiva il 5 agosto 1986	Per aver venduto pane in forme da un chilo senza pesarlo forme che ad un ulteriore controllo risultavano di peso inferiore di quello dichiarato	Pena pecuniaria di L. 375.000 e pagamento spese processuali	
21) Gallo Giuseppe, nato a Sciacca il 28 novembre 1947 ed ivi residente in corso A. Miraglia, 16	Titolare di esercizio di generi alimentari	Sentenza n. 188/86 della pretura di Sciacca esecutiva il 16 settembre 1986	Vendita di merce scaduta in stato di decomposizione	Un mese di arresto, L. 200.000 di ammenda e pagamento spese processuali	Pena sospesa
22) Moro Anna, nata a Rimini il 6 gennaio 1967 ed ivi residente in via Acquario, 159 e Tognon Giovanni, nato a Grado il 14 agosto 1951 ed ivi residente in via A. Lugnan, 36/1		Sentenza n. 80/86 della pretura di Cavalese esecutiva il 21 settembre 1986	Frode in commercio	L. 150.000 multa ciascuno	
23) Russo Marcella, nata a Sorrento il 29 marzo 1946 e residente in Alassio, via Leonardo da Vinci, 18/5	Titolare pizzeria, bar tavola calda «Tonino» in Alassio	Sentenza n. 13/86 della pretura di Albenga esecutiva il 16 luglio 1986	Detenzione di farina infestata da parassiti	Cinque giorni di arresto L. 800.000 di ammenda e pagamento spese processuali	Pena sospesa
24) Pastore Tommaso, nato ad Andria il 18 maggio 1942 ed ivi residente	Titolare di banco di frutta presso il mercato ortofrutticolo di Andria	Sentenza n. 163/86 del tribunale di Trani esecutiva il 14 ottobre 1986	Vendita di insalata trocadero imbrattata da batteri fecali	Cinque giorni di arresto, L. 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali e pubblicazione per estratto della sentenza sul giornale «Terra e Vita»	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
25) Petruzzelli Gaetano, nato a Terlizzi il 23 settembre 1948 ed ivi residente	Titolare di macelleria	Sentenza del tribunale di Trani n. 450/86 esecutiva il 3 novembre 1986	Per aver venduta per genuina salsiccia fresca non genuina e per aver detenuto nello stesso locale di vendita additivo chimico non consentito	L. 1.000.000 di multa, lire 400.000 di ammenda, pagamento spese processuali e pubblicazione dell'estratto della sentenza sul quotidiano «Puglia»	Pena sospesa per multa e ammenda
26) Di Chiara Antonio, nato il 23 maggio 1938 ad Amorosi e residente in Telese, via S. Giovanni, 1	Titolare del deposito di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari sito in Telese	Sentenza della pretura di Solopaca n. 63/86, esecutiva il 7 novembre 1986	Vendita di olio di semi di arachide con caratteristiche chimiche fisiche corrispondenti all'olio di soia; vendita di sostanze alimentari non genuine	L. 400.000 di multa, pagamento delle spese processuali confisca del referto e pubblicazione per estratto della sentenza sul giornale «Messaggio d'oggi» di Benevento	Pena sospesa e non menzione
27) Valli Pietro Angelo, nato a Copiano il 4 dicembre 1955 ed ivi residente in via Nadella, 34	Titolare del ristorante «La Spina» in S. Angelo Lodigiano	Sentenza della pretura di Lodi n. 359/86 esecutiva il 16 novembre 1986	Somministrazione ai clienti di pesci e crostacei surgelati non indicati come tali nel menù del giorno	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
28) Palmieri Domenico, nato a Santopadre il 28 luglio 1949, residente a Desio, via Dolomiti, 42	Commercio ambulante	Sentenza n. 374/86 della pretura di Lodi esecutiva il 23 novembre 1986	Vendita di pesce surgelato dichiarato come fresco	Sanzione pecuniaria di L. 375.000	
29) Rizzi Gianfranco, nato a Merlino il 1° settembre 1927 ed ivi residente in via S. Giovanni, 2	Titolare ristorante «La Cascinetta» in Zelo Buon Persico	Sentenza n. 360/86 della pretura di Lodi esecutiva il 16 novembre 1986	Somministrazione ai clienti di pesci, crostacei e molluschi di provenienza e qualità diversa da quella dichiarata	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
30) Esposito Antonio, nato a Tramonti il 17 maggio 1950, residente a Lodi, via A. Bassi, 18	Titolare della trattoria pizzeria «Delfino» in Lodi	Sentenza n. 375/86 della pretura di Lodi esecutiva il 23 novembre 1986	Somministrazione ai clienti di pesci, crostacei e molluschi di provenienza e qualità diversa da quella dichiarata	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
31) Montefameglio Adriana Enrica, nata a Torino il 7 maggio 1962, residente a Lodi frazione S. Grato, 139	Titolare ristorante «Baya Sardinia» in Lodi	Sentenza n. 378/86 della pretura di Lodi esecutiva il 23 novembre 1986	Somministrazione ai clienti di pesce di provenienza e qualità diversa da quella dichiarata	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
32) Artioli Vanna, nata a Carpi il 9 gennaio 1940, residente a Zelo Buon Persico strada statale n. 415	Titolare ristorante «Telli» in Zelo Buon Persico	Sentenza n. 381/86 della pretura di Lodi esecutiva il 23 novembre 1986	Somministrazione ai clienti di pesci, molluschi e crostacei di provenienza e qualità diverse da quelle dichiarate	Sanzione pecuniaria di L. 500.000	
33) Montesano Alfonso, nato a Maiquetia il 16 giugno 1952, residente a Maratea contrada S. Venere, 151	Titolare ristorante pizzeria «El Sol» in Maratea, contrada S. Venere	Sentenza n. 144/86 della pretura di Lauria	Somministrazione di pesce surgelato come fresco	L. 60.000 di multa, pagamento spese processuali e pubblicazione per estratto della sentenza sulla «Gazzetta del Mezzogiorno»	Pena sospesa e non menzione
34) Paiusti Agnello, nato a Torre Annunziata il 23 dicembre 1956 ed ivi residente via Pastore, 26	Titolare banco vendita di pesce	Sentenza n. 50/86 della pretura di Marsico Nuovo	Per aver posto in vendita pesce surgelato dichiarato come fresco	Giorni venti di reclusione, L. 200.000 di multa e pagamento spese processuali, reato e pena amnistiati con declaratoria del 3 gennaio 1987	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
35) Telfser Anton, nato il 31 gennaio 1931 a Schlanders ed ivi residente via Nazionale, 24		Decreto di condanna penale n. 96'86 della pretura di Silandro	Produzione e vendita di speck contenente residui chimici tossici non autorizzati	L. 600.000 di ammenda e L. 250.000 di sanzione pecuniaria	
36) Fuchs Anton, nato il 25 novembre 1930 a Latsch		Decreto di condanna penale n. 188 86 della pretura di Silandro	Vendita di pane surriscaldato al posto di pane fresco	L. 500.000 di multa e pagamento spese processuali	
37) Gamper Otto, nato il 23 luglio 1934 a Latsch		Decreto di condanna penale n. 210/'86 della pretura di Silandro	Detenzione per vendita di vasi di antipasto in cattivo stato di conservazione	L. 850.000 di ammenda	
38) Thaler Gerhard, nato il 7 novembre 1950 a Mals		Decreto di condanna penale n. 265/'86 della pretura di Silandro	Aggiunta di glutammato monosodico nella preparazione di carne insaccata senza riportarlo sul cartellino	L. 450.000 di ammenda	
39) Welponer Mario, nato a Cavalese il 15 agosto 1949 ed ivi residente in via Fratelli Bronzetti, 25	Legale responsabile del supermercato «Welponer» di Welponer Mario e C.	Decreto di condanna penale n. 135/86 della pretura di Cavalese esecutivo il 23 dicembre 1986	Attivazione di un deposito e di un laboratorio di confezionamento di sostanze alimentari senza la prescritta autorizzazione sanitaria	L. 700.000 di ammenda	
40) Franceschielli Florio, nato ad Imola il 23 aprile 1946 ed ivi residente in viale Amendola, 72	Titolare macelleria, via XX Settembre, 18	Sentenza n. 26/86 della pretura di Imola esecutiva il 22 febbraio 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di macinato di bovino trattato con bisolfito	Pena pecuniaria di L. 250.000, L. 600.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
41) Sartori Bruno, nato ad Imola il 26 ottobre 1932 ed ivi residente in via Verga, 15	Titolare macelleria, con annesso laboratorio in via Cairoli, 36, Imola	Sentenza n. 25/86 della pretura di Imola esecutiva il 16 marzo 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di macinato di bovino con aggiunta di bisolfito	Pena pecuniaria di L. 250.000, L. 600.000 di ammenda e pagamento spese processuali	
42) Bonini Leopoldo, nato a Ceriale il 1° aprile 1948, residente in Varazze, via G. Marconi, 10 e Giusto Benedetto, nato a Varazze il 2 giugno 1934 ed ivi residente in via Moerana, 4		Sentenza n. 21/86 della pretura di Varazze esecutiva il 22 marzo 1986	Vendita di prodotti dolciari di peso inferiore a quello dichiarato	Sanzione pecuniaria di L. 375.000 ciascuno e pagamento spese processuali	
43) Marmelli Nadia, nata a Faenza il 16 settembre 1956, residente a Mordano in via Ponte, 6/Y	Titolare macelleria sita in Imola, viale Amendola, 46/b	Sentenza n. 52 86 della pretura di Imola esecutiva il 23 marzo 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di macinato di bovino con aggiunta di bisolfito	Pena pecuniaria di L. 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
44) Bacchilega Mario, nato a Faenza il 13 maggio 1934, residente in Imola, via Verga, 25	Titolare laboratorio pasticceria omonimo	Sentenza n. 40/'86 della pretura di Imola esecutiva il 2 aprile 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di prodotti dolciari alterati e nocivi	Pena pecuniaria di L. 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
45) Bandini Bruno, nato ad Imola il 7 giugno 1924 ed ivi residente in via Petrarca, 44, Maggiori Vittorio, nato a Conselice l'8 maggio 1964 ed ivi residente in via C. Battisti, 19	Gestore supermercato «Arcella Market» Responsabile settore carni supermercato «Arcella Market»	Sentenza n. 103/86 della pretura di Imola esecutiva il 12 aprile 1986	Produzione e vendita di carne macinata di vitellone con aggiunta di anidride solforosa	Pena pecuniaria di lire 250.000 ciascuno, ammenda di L. 600.000 ciascuno e pagamento in solido delle spese processuali	

Imputati	Ditta commerciale	Sentenza penale	Tipo di reato	Condanna penale	Benefici di legge
46) Pizziol Guglielma, nata a Venezia il 15 gennaio 1947, residente a Castel S. Pietro Terme, in via Nuova Sabbioso, 2		Sentenza n. 68/86 della pretura di Imola esecutiva il 22 aprile 1986	Detenzione per la vendita di carne di capretto in stato di alterazione e comunque privata in parte dei propri alimenti nutritivi perché di animale macellato in non perfette condizioni di salute	Pena pecuniaria di lire 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
47) Costanzi Franco, nato ad Imola il 15 febbraio 1943 ed ivi residente in via 2 Giugno, 29	Titolare pasticceria «Grandi» sita in Imola, via Appia, 2	Sentenza n. 92/86 della pretura di Imola esecutiva il 4 maggio 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di «crema pasticceria» e di «bignè alla crema» in stato di alterazione e comunque nocivi	Pena pecuniaria di lire 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
48) Cesari Umberto, nato a Molinella il 2 novembre 1939, residente a Bologna, via Bellombra, 14		Sentenza n. 114/86 della pretura di Imola esecutiva il 16 maggio 1986	Produzione e vendita di vino D.O.C. «San Giovese di Romagna» non corrispondente ai requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione	Pena pecuniaria di lire 375.000, L. 1.500.000 di multa e pagamento spese processuali	
49) Cavalli Giancarlo, nato a Medicina l'11 aprile 1944 e residente ad Imola, via Balducci, 1	Titolare macelleria sita ad Imola, frazione Sesto Imolese, via di Sesto, 4	Sentenza n. 75/86 della pretura di Imola esecutiva il 18 maggio 1986	Preparazione e vendita di macinato di bovino con aggiunta di bisolfito	Pena pecuniaria di lire 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
50) Rolandini Dario, nato a Firenzuola l'11 luglio 1936, residente ad Imola, via Molino Vecchio, 69/b	Titolare macelleria sita ad Imola, via Campanella, 71	Sentenza n. 188/86 della pretura di Imola esecutiva il 24 giugno 1986	Preparazione e vendita di macinato di bovino con aggiunta di bisolfito	Pena pecuniaria di lire 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
51) Cortesi Giovanni, nato a Modigliana il 1° ottobre 1947, residente ad Imola via Scuole Giardino, 20	Titolare macelleria sita in Imola, via Scuole Giardino, 20	Sentenza n. 293/86 della pretura di Imola esecutiva il 4 novembre 1986	Preparazione e vendita di macinato di bovino con bisolfito	Pena pecuniaria di L. 250.000, ammenda di L. 600.000 e pagamento spese processuali	
52) Ligas Vittoria, nata a Lanusei il 10 aprile 1946 ivi residente viale Europa, 61 e Depliano Rosa, nata a Lanusei il 3 luglio 1928 ivi residente via Bologna, 6		Decreto di condanna penale n. 49/86 della pretura di Lanusei esecutivo l'11 dicembre 1986	Detenzione e vendita di confezioni da 1 litro «d'olio di oliva extra vergine Bertolli» oltre il termine entro il quale i prodotti andavano preferibilmente consumati	L. 100.000 di multa ciascuna, distruzione delle merci sequestrate e pagamento di L. 3.000 per tassa decreto	
53) Pasquini Carla, nata a Marzabotto il 23 giugno 1935, residente a Casalfiumanese, via Don Monzoni, 28	Titolare laboratorio rosticceria e pasta fresca sito in Castelfiumanese	Sentenza n. 379/86 della pretura di Imola esecutiva il 22 dicembre 1986	Preparazione e detenzione per la vendita di pasta alimentare fresca all'uovo di grano tenero in stato di alterazione e comunque nociva per la presenza di germi patogeni «stafilococchi coagulasi e termonucleasi»	Pena pecuniaria di lire 250.000, L. 600.000 di ammenda e pagamento spese processuali	

Le sentenze contenute nel presente elenco sono state esaminate dalla commissione consultiva istituita con decreto-legge 27 maggio 1987

Il presidente della commissione

p. *Il segretario della commissione*

Visto, *Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

88A4796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 24 novembre 1988.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1988-89.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 36;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 recante modalità di applicazione della distillazione di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1988-89, in particolare l'art. 13;

Visto il regolamento CEE n. 2720/88 del 31 agosto 1988, che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli importi degli aiuti applicabili alla misura di intervento di cui trattasi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 7 novembre 1988;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 24 novembre 1988;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 3105/88 del 7 ottobre 1988 i prodotti ricavati dalla distillazione di vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1988-89, devono presentare offerta di vendita secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.);

f) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1989, corredata dei seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF, conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 7 novembre 1988, dal quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della denuncia di produzione per la campagna 1988-89;

e) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione;

f) fatture relative alla cessione del vino, in cui siano indicati la quantità del vino ceduta, la gradazione alcolica ed il corrispondente montegradi.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono L. 3.029,67 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e L. 2.853,34 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e pertanto sono di L. 1.538,88 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5 per l'importo di L. 1.538,88 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Il pagamento del prezzo di acquisto dell'alcole da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla condizione prevista dall'art. 11, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 3105/88.

La prova del pagamento del prezzo di acquisto del vino da parte del distillatore deve essere fornita all'A.I.M.A. nei termini stabiliti nel citato art. 11 del regolamento CEE n. 3105/88 mediante la presentazione delle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento di tale prezzo è avvenuto entro il termine indicato all'art. 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Le firme dei produttori dichiaranti devono essere autenticate secondo le norme vigenti.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1988

Il Presidente: MANNINO

88A4835

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 1988, n. 475** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1988), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.*

2. *La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.*

3. *A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (a), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.*

4. *Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.*

5. *Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (b).*

6. *Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione, e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purché tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.*

7. *Nelle aree di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (c), le misure previste dall'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (b), sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonché dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.*

8. *Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.*

9. *L'articolo 6-*bis *del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (b), è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 9-*quater*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (b), una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonché imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del*

commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione.

(*a*) La legge n. 46/1982 reca norme in materia di interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(*b*) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 361/1987, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(*c*) Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno.

Art. 2.

Materie prime secondarie

1. *Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.*

2. *Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.*

3. *Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

4. *L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera* d), *della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a).*

5. *Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.*

6. *La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.*

7. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali.*

(*a*) *Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d),* della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: *(Omissis).*

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e degli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta».

Art. 3.

Catasto e osservatorio dei rifiuti

1. *È istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.*

2. *Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.*

3. *chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.*

4. *A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.*

5. *L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, (a), è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 914 (a).*

6. *Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonché di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.*

7. *I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera* b) *del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b).*

8. *È abrogato il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a).*

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 915/1982, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 14, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

(omissis).

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.».

Art. 4.

Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale

1. *Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), le imprese possono, con priorità:*

a) *procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;*

b) *affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.*

2. *Le imprese possono inoltre:*

a) *conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;*

b) *conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'articolo 7;*

c) *esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'articolo* 9-bis, *ai fini del loro smaltimento all'estero.*

(a) Il testo vigente dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.P.R. 915/82 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 3] è il seguente:

«Primo comma. — Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8».

«Terzo comma. — Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione».

Art. 5.

Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento

1. *Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988 (a), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.*

2. *Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.*

3. *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base di piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (b), ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonché le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.*

4. *Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei Ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.*

5. *Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera* a) *del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.*

6. *Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.*

7. *Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.*

(a) Il D.M. 22 settembre 1988 concerne il censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

(b) Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 915/82 [per il titolo si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 3] è il seguente:

«Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate».

Art. 6.

Accelerazione delle procedure

1. *Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti* in loco, *dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonché il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis *del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (a).*

(a) Per il testo dell'intero art. 3-*bis* del D.L. n. 361/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 8.

Art. 7.

Impianti di iniziativa pubblica

1. *In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera* b) *del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 (a), con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.*

2. *Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.*

3. *Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b), trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.*

4. *La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni (c).*

(a) Il testo dell'art. 24, primo comma, lettera b), della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) è il seguuente:

«Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

(omissis).

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo determinabile anche con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

(*b*) Trattasi, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale.

(*c*) Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 915/1982 è riportato in appendice.

Art. 8.

Valutazione di compatibilità ambientale

1. *La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'articolo 3-*bis *del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441* (**a**)*, è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 204 del 31 agosto 1988* (**b**)*, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto articolo 3-*bis (**a**)*. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*(**b**)*, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 19 del 25 gennaio 1988* (**c**).

(*a*) Il testo dell'art. 3-*bis*, del D.L. n. 361/1987 è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 377/1988 è riportato in appendice.

(*c*) Il D.M. n. 559/1987 reca: «Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

Art. 9.

Personale

1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato *o di enti pubblici, anche economici*. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. *Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.*

Art. 9-*bis*.

Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia

1. *Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.*

2. *Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.*

3. *Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

4. *I rifiuti speciali, nonché quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.*

5. *L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonché dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* (**a**)*, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441* (**b**)*, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.*

6. *Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008 (c). La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

7. *L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'articolo 6, lettera* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), qualora il trasporto avvenga via nave.*

8. *Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n 915 (a). Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (a).*

9. *Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (b), relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto articolo 12 (b), relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.*

10. *In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a).*

11. *Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (d), unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.*

(a) Il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 915/1982, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(b) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 361/1987, alle quali il presente articolo fa rinvio, è riportato in appendice.

(c) Il D.P.R. n. 1008/1968 approva il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli.

(d) Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 9-*ter*.

Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti

1. *Le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (a), possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.*

2. *Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (a), possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera* b) *del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (b).*

(a) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 361/1987 è riportato in appendice.

(b) Per il testo dell'art. 14, comma 5, lettera b), della legge n. 41/1986 si veda la nota (b) all'art. 3.

Art. 9-*quater*.

Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio

1. *Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (a), sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.*

2. *Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.*

3. *Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:*

a) *i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;*

b) *gli importatori di contenitori vuoti e pieni;*

c) *una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.*

4. *I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.*

5. *I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

6. *I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.*

7. *Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.*

8. *Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.*

9. *A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

10. *A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985* (b)*. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.*

11. *A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.*

12. *I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

13. *È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.*

14. *Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.*

15. *In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.*

(a) Per il testo del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 915/1982 si veda la nota (a) all'art. 4.

(b) La direttiva CEE n. 85/339 concerne gli imballaggi per liquidi alimentari.

Art. 9-*quinquies*.

Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste

1. *È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.*

2. *È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:*

a) *assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;*

b) *cedere i prodotti di cui alla lettera* a) *alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;*

c) *assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;*

d) *promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.*

3. *Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.*

4. *Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.*

5. *Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.*

6. *A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.*

7. *Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.*

8. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.*

9. *Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.*

10. *Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.*

Art. 9-*sexies*.

Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale

1. *A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

3. *A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:*

a) *un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;*

b) *l'indicazione del materiale utilizzato.*

4. *Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'articolo 9-*quater.

Art. 9-*septies*.

Adempimenti comunitari

1. *Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonché la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonché i consorzi di cui all'articolo* 9-quater *e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.*

Art. 9-*octies*.

Sanzioni

1. *I soggetti di cui all'articolo* 9-quater, *comma 3, lettere* a) *e* b) *che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.*

2. *Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 12 dell'articolo 9-*quater*, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.*

3. *I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente articolo 3, comma 5, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* (**a**), *sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.*

(*a*) Per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 915/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 3.

Art. 9-*novies*.

Definizioni

1. *In attuazione della direttiva CEE n. 85/339 del 27 giugno 1985* (**a**) *e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:*

a) *per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;*

b) *per sacchetti o buste si indendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;*

c) *per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;*

d) *per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;*

e) *per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonché l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.*

(*a*) La direttiva CEE n. 85/339 concerne gli imballaggi per liquidi alimentari.

Art. 9-*decies*.

Rifiuti ospedalieri

1. *Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833* (**a**), *erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.*

2. *Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.*

3. *La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.*

4. *I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.*

(*a*) La legge n. 833/1978 ha istituito il Servizio sanitario nazionale.

Art. 9-*undecies*.

Agevolazioni fiscali

1. *All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* (**a**), *è aggiunto il seguente numero:*

*«27-*bis*) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi».*

2. *L'articolo 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441* (**b**), *è sostituito dal seguente:*

«Art. 17-bis. — 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 (**c**), *sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5».*

3. *A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8.*

(*a*) Il D.P.R. n. 633/1972 concerne l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'art. 10 di detto decreto elenca le operazioni esenti dall'imposta, fra le quali sono aggiunti ora anche i canoni di cui al n. 27-*bis*, introdotto dal decreto qui pubblicato.

(*b*) Per il titolo del D.L. n. 361/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1.

(*c*) L'art. 4, secondo comma, della legge n. 847/1964, aggiunto dall'art. 44 della legge n. 865/1971, elenca le opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 9-*duodecies.*

Oli esausti

1. *Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 (a), fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.*

2. *Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'articolo 6, letteda* d), *del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (b).*

3. *Il registro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 (a), sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (b), e normativa regionale corrispondente.*

(*a*) Il D.P.R. n. 691/1982 dà attuazione alla direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati. Il testo del relativo art. 8 è il seguente:

«Art. 8. — Chiunque ottiene, raccoglie, riutilizza o elimina oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui deve tenere apposito registro, nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, l'origine e l'ubicazione degli oli ceduti o ricevuti.

I dati di cui al precedente comma devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai comma precedenti».

(*b*) Per il testo dell'art. 6, lettera *d*), del D.P.R. n. 915/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 9-*bis*. Per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 915/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 3.

Art. 9-*terdecies.*

Mantenimento di somme in bilancio

1. *Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (a), non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo.*

(*a*) Per il testo dell'intero art. 14 del D.L. n. 361/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1

*(articolo 9-*quater*)*

*OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO * PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI PER LIQUIDI PRODOTTI CON MATERIALI DIVERSI*

Gruppo N.	*Materiale*	*Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%)*
1	*Vetro*	*50*
2	*Metalli*	*50*
3	*Plastiche*	*40 ***
4	*Poliaccoppiati e poliestrusi*	*40 ****

** L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.*

*** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non può superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987 (a).*

**** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 65 per cento.*

(*a*) Per il titolo del D.L. n. 361/1987 si veda in appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1.

ALLEGATO 2

*(articolo 9-*novies*)*

LIQUIDI ALIMENTARI

1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.

2. Oli commestibili.

3. Succhi di frutta e di ortaggi nonché nettari di frutta.

4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.

5. Bevande rinfrescanti senza alcole.

6. Birra, comprese le birre senza alcole.

7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.

8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.

9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.

11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) è il seguente:

«Art. 14. — 1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali».

Il testo dell'art. 6-*bis* del citato D.L. n. 361/1987, aggiunto dalla legge di conversione, era il seguente:

«Art. 6-*bis*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono inoltre favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'art. 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984».

Il testo dell'art. 15 del medesimo D.L. n. 361/1987 è il seguente:

«Art. 15. — 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente:

«Art. 19 *(Registri di carico e scarico)*. — Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;

per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione».

Si trascrive il testo dell'intero art. 2 del medesimo D.P.R. n. 915/1982:

«Art. 2 *(Classificazione rifiuti)*. — Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera *e)*, punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi».

Il quarto comma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 915/1982 prevedeva che: «Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 7:

Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 915/1982 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 3] è il seguente:

«Art. 17 *(Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni).* — Le autorizzazioni di cui all'art. 16 [per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio definitivo in discarica controllata dei rifiuti tossici e nocivi, *n.d.r.*] hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e o l'ambiente».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 8:

Il testo dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 361/1987 [per il titolo di veda in questa appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1], aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 3-*bis* — 1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985».

La legge n. 1497/1939 reca norme per la protezione delle bellezze naturali.

Il D.L. n. 312/1985 reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Il testo dell'art. 82, nono comma, del D.P.R. n. 616/1977 (riguardante l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario) è il seguente: «L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 8:

Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 (*Norme tecniche integrative*). — 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9-bis:

Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 si veda in questa appendice la nota (*a*) all'art. 3.

Il testo all'art. 6, lettera *d)*, del medesimo D.P.R. n. 915/1982 è il seguente:

«Alle regioni competono:

(omissis)

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera *c)*».

Il testo degli articoli 25, 26 e 27 di detto D.P.R. n. 915/1982 è il seguente:

«Art. 25. — I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d*), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 26. — Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 27. — I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9-*bis*

Il testo dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 361/1987 [per il titolo si vede in questa appendice il riferimento alla nota *(b)* dell'art. 1] è il seguente:

«2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente».

Il testo dell'art. 12 del medesimo D.L. n. 361/1987 è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonché tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative comunitarie in materia, e la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità.

2-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9-ter:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 361/1987 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 1] è il seguente:

«Art. 5. — Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;
c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;
d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;
e) la stima degli oneri finanziari;
f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».

88A4836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 235

Corso dei cambi del 2 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281,300	1281,300	1281,20	1281,300	1281,300	1281,30	1281,570	1281,300	1281,300	1281,30
Marco germanico	739,250	739,250	739,45	739,250	739.250	739,25	739,260	739,250	739.250	739,25
Franco francese	216,410	216,410	216,35	216,410	216,410	216,41	216,420	216.410	216.410	216,40
Fiorino olandese	655,550	655,550	655,60	655,550	655,550	655,55	655,520	655,550	655,550	655,55
Franco belga	35,287	35,287	35,31	35,287	35,287	35,28	35,280	35,287	35,287	35,27
Lira sterlina	2371,600	2371,600	2374 —	2371,600	2371,600	2371,60	2372,550	2371,600	2371.600	2371,60
Lira irlandese	1978,250	1978,250	1979 —	1978,250	1978,250	1978,25	1978,400	1978.250	1978.250	—
Corona danese	191,850	191,850	191,90	191,850	191,850	191,85	191,800	191,850	191.850	191,85
Dracma	8,883	8.883	8,89	8,883	—	—	8,880	8.883	8,883	—
E.C.U.	1535,850	1535,850	1536,50	1535,850	1535,850	1535,85	1536,100	1535,850	1535,850	1535,85
Dollaro canadese	1077,600	1077,600	1078 —	1077,600	1077,600	1077,60	1078 —	1077,600	1077,600	1077,60
Yen giapponese	10,546	10.546	10,53	10,546	10,546	10,54	10,542	10,546	10,546	10,54
Franco svizzero	882,200	882,200	882,50	882,200	882,200	882,20	882,100	882,200	882,200	882,20
Scellino austriaco	105,109	105.109	105,15	105,109	105,109	105,10	105,120	105.109	105,109	105,10
Corona norvegese	197,940	197,940	198,20	197,940	197,940	197,94	197,900	197,940	197,940	197,95
Corona svedese	212,850	212,850	212,85	212,850	212,850	212,85	212,800	212,850	212,850	212,85
FIM	313,390	313,390	313,50	313,390	313,390	313,39	313,230	313,390	313,390	—
Escudo portoghese	8.913	8.913	8,93	8,913	8,913	8,91	8,950	8,913	8,913	8,91
Peseta spagnola	11,324	11,324	11,33	11,324	11,324	11,32	11,325	11,324	11,324	11,32
Dollaro australiano	1119 —	1119 —	1114 —	1119 —	1119 —	1119 —	1116,500	1119 —	1119 —	1119 —

Media dei titoli del 2 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,150
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,800
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	72,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	86,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,775
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,275
» » » » 18- 2-1986/91	99,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,375
» » » » 1- 6-1984/91	100,175
» » » » 1- 7-1984/91	99,825
» » » » 1- 8-1984/91	99,725
» » » » 1- 9-1984/91	99,625
» » » » 1-10-1984/91	99,675
» » » » 1-11-1984/91	99,800
» » » » 1-12-1984/91	99,650
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,500
» » » » 18- 4-1986/92	97,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,400
» » » » 1-11-1987/92	97,575
» » » » 1-12-1987/92	97,825
» » » » 18- 6-1986/93	95,125
» » » » 17- 7-1986/93	95,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,125
» » » » 18- 9-1986/93	95,150
» » » » 20-10-1986/93	96,225
» » » » 19-12-1986/93	96,100
» » » » 18-11-1987/93	97,450
» » » » 1- 1-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1988/93	97,100
» » » » 1- 3-1988/93	97 —
» » » » 1- 4-1988/93	97,200
» » » » 1-10-1987/94	98,025
» » » » 1- 2-1985/95	97,475
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	93,100
» » » » 1- 5-1985/95	92,925
» » » » 1- 6-1985/95	93,125
» » » » 1- 7-1985/95	94,275
» » » » 1- 8-1985/95	94,225
» » » » 1- 9-1985/95	94,375
» » » » 1-10-1985/95	94,900
» » » » 1-11-1985/95	95,675
» » » » 1-12-1985/95	96,075
» » » » 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,600
» » » » 1- 2-1986/96	95,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,425
» » » » 1- 4-1986/96	93,775
» » » » 1- 5-1986/96	93,725
» » » » 1- 6-1986/96	93,825
» » » » 1- 7-1986/96	93,975
» » » » 1- 8-1986/96	93,875
» » » » 1- 9-1986/96	94,050
» » » » 1-10-1986/96	94,350
» » » » 1-11-1986/96	95,075
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	95,500
» » » » 1- 2-1987/97	94,750
» » » » 18- 2-1987/97	94,925
» » » » 1- 3-1987/97	94,725
» » » » 1- 4-1987/97	94,025
» » » » 1- 5-1987/97	93,975
» » » » 1- 6-1987/97	94,025
» » » » 1- 7-1987/97	93,825
» » » » 1- 8-1987/97	94,100
» » » » 1- 9-1987/97	97,350
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,075
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,400
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,450
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,050
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,600
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,525
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,050
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,825
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,275
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,125
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,425
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	96,950
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,675
» » » 11,00% 1- 2-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,825
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,500
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,400
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,875
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,600
» » » » 1983/90 11,50%	105,775
» » » » 1984/91 11,25%	106,275
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	107 —
» » » » 1985/93 9,60%	103,850
» » » » 1985/93 9,75%	104,250
» » » » 1985/93 9,00%	101,825
» » » » 1985/93 8,75%	100,600
» » » » 1986/94 8,75%	101,350
» » » » 1986/94 6,90%	94,350
» » » » 1987/94 7,75%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02128

N. 236

Corso dei cambi del 5 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273,950	1273,950	1273,90	1273,950	1273,950	1273,95	1273,780	1273,950	1273,950	1273,95
Marco germanico	739,400	739,400	739,45	739,400	739,400	739,40	739,550	739,400	739,400	739,40
Franco francese	216,460	216,460	216,48	216,460	216,460	216,46	216,470	216,460	216,460	216,46
Fiorino olandese	655,720	655,720	655,85	655,720	655,720	655,72	655,720	655,720	655,720	655,72
Franco belga	35,302	35,302	35,31	35,302	35,302	35,30	35,298	35,302	35,302	35,30
Lira sterlina	2378,700	2378,700	2380,75	2378,700	2378,700	2378,60	2379,420	2378,700	2378,700	2378,70
Lira irlandese	1979,900	1979,900	1979 —	1979,900	1979,900	1979,90	1980,500	1979,900	1979,900	—
Corona danese	191,800	191,800	191,85	191,800	191,800	191,80	191,780	191,800	191,800	191,80
Dracma	8,877	8,877	8,89	8,877	—	—	8,879	8,877	8,877	—
E.C.U.	1537,050	1537,050	1537,60	1537,050	1537,050	1537,05	1536,900	1537,050	1537,050	1537,05
Dollaro canadese	1074,850	1074,850	1076 —	1074,850	1074,850	1068,85	1074,700	1074,850	1074,850	1074,85
Yen giapponese	10,501	10,501	10,51	10,501	10,501	10,50	10,501	10,501	10,501	10,50
Franco svizzero	882,890	882,890	883 —	882,890	882,890	882,89	882,900	882,890	882,890	882,89
Scellino austriaco	105,115	105,115	105,15	105,115	105,115	105,11	105,104	105,115	105,115	105,11
Corona norvegese	198,180	198,180	198,20	198,180	198,180	198,18	198,080	198,180	198,180	198,18
Corona svedese	212,470	212,470	212,50	212,470	212,470	212,47	212,450	212,470	212,470	212,47
FIM	312,860	312,860	313 —	312,860	312,860	312,86	312,750	312,860	312,860	—
Escudo portoghese	8,906	8,906	8,93	8,906	8,906	8,90	8,911	8,906	8,906	8,90
Peseta spagnola	11,331	11,331	11,34	11,331	11,331	11,33	11,330	11,331	11,331	11,33
Dollaro australiano	1116,200	1116,200	1115 —	1116,200	1116,200	1116,20	1116,300	1116,200	1116,200	1116,20

Media dei titoli del 5 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	75 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,150
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,675
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	72,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,675
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,225
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,275
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	101,525
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,300
» » » » 1- 5-1984/91	100,375
» » » » 1- 6-1984/91	100,500
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,700
» » » » 1- 9-1984/91	99,600
» » » » 1-10-1984/91	99,750
» » » » 1-11-1984/91	99,775
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,500
» » » » 18- 4-1986/92	97,625
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,450
» » » » 1-11-1987/92	97,600
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	97,150
» » » » 17- 7-1986/93	95,150
» » » » 19- 8-1986/93	95,150
» » » » 18- 9-1986/93	95,100
» » » » 20-10-1986/93	96,175
» » » » 19-12-1986/93	96,175
» » » » 18-11-1987/93	97,475
» » » » 1- 1-1988/93	97,250
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,100
» » » » 1- 4-1988/93	97,250
» » » » 1-10-1987/94	97,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,500
» » » » 1- 3-1985/95	93,325
» » » » 1- 4-1985/95	93,100
» » » » 1- 5-1985/95	93,050
» » » » 1- 6-1985/95	93,175
» » » » 1- 7-1985/95	94,400
» » » » 1- 8-1985/95	94,275
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	94,875
» » » » 1-11-1985/95	95,725
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,775
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,350
» » » » 1- 2-1986/96	95,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,500
» » » » 1- 4-1986/96	93,775
» » » » 1- 5-1986/96	93,850
» » » » 1- 6-1986/96	93,875
» » » » 1- 7-1986/96	93,950
» » » » 1- 8-1986/96	93,900
» » » » 1- 9-1986/96	94,125
» » » » 1-10-1986/96	94,425
» » » » 1-11-1986/96	95,100
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,550
» » » » 1- 2-1987/97	94,800
» » » » 18- 2-1987/97	95 —
» » » » 1- 3-1987/97	94,725
» » » » 1- 4-1987/97	94,025
» » » » 1- 5-1987/97	94 —
» » » » 1- 6-1987/97	94,050
» » » » 1- 7-1987/97	93,800
» » » » 1- 8-1987/97	94,225
» » » » 1- 9-1987/97	97,300
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,075
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,300
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,650
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,100
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,600
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,025
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,725
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,625
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,775
» » » 11,50% 1-10-1990	99,400
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,675
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,925
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,300
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	96 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,300
» » » » 1983/90 11,50%	105,725
» » » » 1984/91 11,25%	106,225
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	107,350
» » » » 1985/93 9,60%	103,850
» » » » 1985/93 9,75%	104,250
» » » » 1985/93 9,00%	101,750
» » » » 1985/93 8,75%	101,775
» » » » 1986/94 8,75%	101,350
» » » » 1986/94 6,90%	93,350
» » » » 1987/94 7,75%	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05128

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 427, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica energetica»

Il decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 427, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica energetica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 7 ottobre 1988.

88A4865

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 22 novembre 1988, n. 1/13/2-2419, il decreto prefettizio 20 ottobre 1937, n. 11419/23128, con il quale il cognome del signor Aldo de Strasser di Luigi, nato a Trieste il 28 novembre 1912, venne ridotto nella forma italiana di «de Stradevari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato in seguito ad istanza presentata in data 19 novembre 1988 dal predetto, attualmente domiciliato a Gorizia, via Garibaldi n. 18, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «de Strasser», con estensione alla moglie Iole Galasso, nata a S. Michele al Tagliamento il 29 maggio 1921.

Il sindaco di Gorizia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

88A4811

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**265.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**500.000**
- semestrale	**L.**	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**200.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*